



11941-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ALFREDO MANTOVANO
GIUSEPPE COSCIONI
FABIO DI PISA
SANDRA RECCHIONE
ANTONIO SARACO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 2050
UP - 05/10/2022
R.G.N. 42931/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'AMICO ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 26/04/1997


avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, Avv. VITO ALBERTO CALABRESE, in sostituzione dell'Avv. SEBASTIANO CAMPANELLA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;



S. G. ...

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di D'Amico Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 28/06/2021, che aveva confermato la condanna a carico di D'Amico per tre episodi di rapina e una tentata estorsione.

1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva confermato il rigetto operato dal Tribunale in merito alla indispensabile integrazione probatoria rappresentata dalla perizia grafica e dalla assunzione di testimoni

1.2 Il difensore evidenzia la violazione dell'art. 111 Cost. in quanto l'imputato era stato condannato senza aver potuto esaminare la persona offesa, deceduta prima del processo, evento che era ampiamente prevedibile attesa l'età della stessa; inoltre, la persona offesa aveva riferito che il rapinatore presente in entrambi gli episodi aveva i capelli lunghi, e sul punto nessuna parola era stata spesa dalla Corte di appello, così come era illogica la motivazione fatta dalla Corte di appello sulla riferita gravidanza che interessava la compagna dell'imputato

1.3 Quanto ai reati di cui ai capi C) e D), la Corte di appello era arrivata ad affermare che un soggetto, noto alla persona offesa, si fosse presentato a casa della stessa e, senza alcuna precauzione, avesse effettuato una rapina ed una tentata estorsione; permanevano inoltre dubbi sulla persona di D'Amico quale autore dei reati, in quanto chiunque avrebbe potuto presentarsi come Angelo, il garzone del fruttivendolo, e porre in atto l'iter criminoso denunciato; non vi erano poi riscontri a quanto raccontato dalla persona offesa, visto che quanto riferito dagli altri testimoni avevano sempre e solo una fonte, e cioè la persona offesa stessa.

1.4 Il difensore eccepisce l'omissione di qualsiasi motivazione sulla ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, essendosi la Corte di appello limitata ad una critica atomistica e parcellizzata del compendio indiziario: con riferimento ai capi di imputazione A) e B), si era partiti dal riconoscimento fotografico di un soggetto incappucciato e che portava i capelli lunghi, per poi elencare elementi congetturali, quali l'intercettazione riportata in sentenza, la vicinanza del domicilio dell'imputato e la compatibilità del crimine con gli orari di entrata e uscita del fratello; anche quanto ai reati di cui ai capi C) e D), il presunto riconoscimento della persona offesa presupponeva una lucidità in una situazione concitata che la stessa sentenza sconfessava poche righe dopo

1.5 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, visto che la Corte di appello si era soffermata sulla gravità del fatto

senza considerare la personalità della vittima, le reali modalità della rapina e le attività dell'imputato, diretta non alla persona ma alla ricerca di beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, innanzitutto il motivo relativo alla richiesta di perizia è totalmente generico, non essendo stato chiarito nel ricorso di quale perizia si tratti; si deve comunque rilevare che la Corte di appello ha espressamente motivato sul punto (che riguardava una richiesta di perizia grafologica per accertare la genuinità delle firme apposte dalla persona offesa Mirci sulla denuncia e sul verbale di riconoscimento fotografico), evidenziando le testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria "attorno alla effettiva presenza, riconoscimento e controfirma della stessa Mirci sul verbale di individuazione fotografica dell'imputato e sulla querela" (pag.7 sentenza impugnata), per cui corretta appare la decisione dei giudici di merito di ritenere irrilevante una perizia grafologica; quanto alla mancata assunzione di testimoni, il motivo di ricorso è generico non essendo stata indicata la rilevanza degli stessi.

1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti,

quando la sentenza di condanna si fonda in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale; non si può poi fare a meno di rilevare che, con la scelta del rito, l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen.

1.3 Le censure di cui al terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondate, posto che se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).

1.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione sottolineando la peculiare natura soggettiva delle vittime, entrambe persone anziane, e le modalità di esecuzione delle rapine; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01)

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2022

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Alfredo Mantovano

Alfredo Mantovano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

21 MAR. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli